

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4066 del 21/10/2016
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE COMUNE DI GATTEO (FC) - DITTA: LINEA STERILE SPA P. IVA 02039470402 - USO: IRRIGAZIONE VERDE AZIENDALE - RINNOVO CONCESSIONE DI PRELIEVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE - PRATICA: FC09A0043
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4181 del 21/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
COMUNE DI GATTEO (FC)
DITTA: LINEA STERILE SPA P. IVA 02039470402
USO: IRRIGAZIONE VERDE AZIENDALE
RINNOVO CONCESSIONE DI PRELIEVO CON VARIANTE NON
SOSTANZIALE
PRATICA: FC09A0043

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n.26 "Disciplina della Programmazione Energetica Territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPAE) e che le funzioni regionali in materia di sicurezza idraulica siano esercitate tramite l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito ASTPC),
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2008 n.1793 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per I corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

RICHIAMATA la "CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO INDUSTRIALE A GATTEO (FC), CONCESSIONARIO LINEA STERILE SPA, PRATICA FC09A0043 SEDE DI CESENA" rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale n. 885 del 30/01/2012; VISTA la domanda presentata in data 10/11/2015 prot. Regionale n. PG.2015,820237 del 10/11/2015 con la quale la Società Linea Sterile Spa P.Iva 02039470402, avente sede amministrativa e stabilimento a Gatteo (FC) in via Pirandello n. 16 in comune di Gatteo (FC), ha presentato domanda di rinnovo della sopra citata concessione in scadenza al 31/12/2015 con variante in diminuzione del prelievo di acqua pubblica sotterranea e con cambio d'uso da industriale a irrigazione verde aziendale;

PRESO ATTO

- dell'attestazione presentata dalla ditta, assunta al protocollo regionale PG.2015,820237 del 10/11/2015, con cui dichiara di non necessitare più dell'acqua per la lavanderia, ma di abbisognarne unicamente per l'irrigazione del verde aziendale, per cui il fabbisogno idrico richiesto è di 2000 mc/annui e non più di 18.150 mc/annui, come precedentemente concesso;
- dell'attestazione presentata dalla ditta, assunta al protocollo PGFC/2016/15210 del 18/10/2016 con cui precisa che non necessita più di acqua nella lavorazione, in quanto utilizza acqua di risulta dalle lavorazioni della Società Nuova Termica, da cui si rifornisce direttamente.
- la ditta ha versato, in data 06/11/2015 l'importo pari ad € 87,00 con bollettino postale VCYL 0133 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;
- che sono regolari i pagamenti dei canoni annuali di concessione versati fino al 31/12/2015;
- che è stato versato il deposito cauzionale di € 1.983,00 in occasione della precedente concessione rilasciata con atto n. 885/2012, che verrà mantenuto a cauzione della presente concessione;
- che non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di rinnovo di concessione con variante non sostanziale di cui al comma 4 dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata per un massimo di anni dieci ad uso irrigazione verde aziendale;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione verde aziendale agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

Su proposta della Posizione Organizzativa *GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE AREE DEL Demanio Idrico e delle Risorse Idriche* Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Forlì-Cesena;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1) di rilasciare il rinnovo in variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, a favore della Ditta Società Linea Sterile Spa P. Iva 02039470402, mediante pozzo denominato FCA6492 (già denominato n.3 e n.1905), con diametro di mm 150 e profondità di m. 70 dal piano di campagna, su terreno distinto nel NCT del Comune di Gatteo (FC) al Foglio 10 mappale 113, da destinarsi ad uso irrigazione verde aziendale, fatti salvi i diritti dei terzi;

2) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 1,5 l/s e media di l/s 1,0 e un volume complessivo annuo di circa mc. 2000, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;

3) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2025;

4) di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

5) di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2016 in € 163,50, dando atto che tale canone dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;

6) il canone di concessione per l'anno 2017 è pari ad € 166,00, mentre per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017, che saranno definiti da successivi atti regionali, il concessionario dovrà contattare questa Agenzia;

7) i canoni di concessione annuale successivi a quello dell'annualità in corso, devono essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento alla Regione Emilia-Romagna;

8) di mantenere l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica di € 1.983,00 , già versato in occasione del rilascio della prima concessione n.885/2012, a garanzia per il presente provvedimento, che sarà da restituire al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

9) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

10) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

11) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;

12) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introiettati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna; che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;

13) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

14) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI FORLÌ'-CESENA
Dott. Roberto Cimatti



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione verde aziendale con procedura ai sensi del comma 4 art. 27 del R.R.41/2001, richiesta dalla Società Linea Sterile Spa P. Iva 02039470402 (Prat. n. FC09A0043).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un pozzo denominato FCA6492 (già denominato n.3 e n.1905), ubicato in Via Pirandello del Comune di Gatteo (FC), su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio N 10., mapp. N. 113, aventi le seguenti caratteristiche:

- profondità di m. 70 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 1,5 Kw e portata massima di 1,5 l/s e portata media di 1,0 l/s, coordinate geografiche UTM*32:X= 771.157, Y= 891.023 ;
- la quantità d'acqua concessa è pari a mc/annui 2000 complessivi circa;
- l'uso è per irrigazione verde aziendale.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata, pari a 1,5 l/s, e di volume, pari a mc 2000 stabiliti nel provvedimento di concessione;

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato alla registrazione dei volumi emunti, con obbligo di trasmissione all'Ente Competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti registrati dal contatore nell'anno precedente.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.